CAMERA DEI DEPUTATI N. 2569

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 30 novembre 1978

Modifiche all'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, concernente la soppressione dei ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta si intende ovviare ad alcuni inconvenienti determinati dalle norme contenute nella legge 9 agosto 1978, n. 463.

Con l'articolo 1, si intende rimettere alla volontà delle assistenti l'inserimento, nel ruolo delle insegnanti, eliminando quindi l'inserimento d'ufficio.

Tra le tante considerazioni a favore di questa modifica, è sufficiente sottolineare il fatto che l'inserimento delle assistenti nel ruolo delle insegnanti avverrà entro il 31 agosto 1982 ed in tal lasso di tempo anche le assistenti che avranno conseguito il titolo di studio richiesto, potrebbero non avere più interesse all'inserimento nel ruolo delle insegnanti e procedendo d'ufficio si metterebbero le interessate in condizione di rinunciare anche al passaggio nel ruolo degli applicati.

L'articolo 2 è rivolto a favorire esclusivamente le assistenti che conseguiranno il titolo per l'immissione nel ruolo delle insegnanti ed anticipare i tempi del passaggio in detto ruolo.

Infatti il titolo che abilita all'insegnamento nelle scuole materne è valido solo se integrato da un periodo di tirocinio.

Le assistenti di ruolo sono, nella stragrande maggioranza, in servizio da vari anni ed il loro compito è stato quello di coadiuvare le insegnanti; è assurdo quindi sottoporle a tirocinio ancora per un anno dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto.

L'articolo 3 intende, infine, consentire il passaggio al ruolo degli applicati anche prima del termine previsto del 1° settembre 1982.

Esistono delle assistenti che, per vari motivi ma soprattutto per l'eccessivo disagio, non possono frequentare i corsi preparatori per il conseguimento del titolo di studio; le scuole esistenti nel territorio nazionale sono infatti poche de-

cine e le assistenti prestano servizio con normale orario di lavoro e quindi impossibilitate a frequentare i predetti corsi ancorché non eccessivamente distanti dalle rispettive residenze.

Alle assistenti che non intendono o non possono conseguire il titolo di insegnante è opportuno che sia data la possibilità di immediato accesso al ruolo degli applicati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è sostituito dai seguenti:

« Le assistenti, qualora conseguano il titolo di studio di cui al precedente articolo 7 e la prescritta abilitazione all'insegnamento, sono nominate, a domanda, nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Il servizio di assistente di scuola materna statale, prestato senza demerito per almeno due anni, sostituisce il tirocinio previsto per la validità del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio ».

ART. 2.

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è aggiunto il seguente comma:

« Le assistenti che dichiarino di rinunciare a conseguire il titolo di cui all'articolo 7 sono iscritte, a domanda, anche in soprannumero, nei ruoli provinciali della carriera esecutiva di cui ai commi successivi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenendo conto della direzione didattica di appartenenza ».